



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	1	AMBITO:	Strategia e interventi diretti
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Il rappresentante della Provincia illustra gli esiti dell'esame delle integrazioni pervenute. In particolare, prende atto che la Strategia sarà attuata essenzialmente attraverso gli Accordi operativi, in quanto agli interventi diretti di qualificazione edilizia non sono associate prestazioni aggiuntive (oltre alla riqualificazione energetica/sismica) che siano funzionali alla risoluzione delle criticità/fragilità del territorio urbanizzato, né gli ambiti assoggettati a ristrutturazione urbanistica - R5 (circa una decina) paiono concorrere agli obiettivi della Strategia stessa: vi sono alcuni ambiti che pur essendo prossimi a situazioni di criticità (rete ciclabile interrotta, connessioni verdi urbane da potenziare, ecc.) non sono chiamati a concorrere alla loro risoluzione, ecc. Chiede, in ultimo, che vengano meglio chiarite le situazioni in cui il piano prevede il ricorso agli Accordi operativi, oltre alle aree opportunità, in particolare per quanto riguarda la città consolidata, escludendo la possibilità di ricorrere ad accordi laddove la Strategia non ha definito obiettivi e requisiti di sostenibilità [...] e seppur si dichiara che in territorio urbanizzato il contributo alla realizzazione della Strategia è dato anche dagli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti negli ambiti R5, in realtà le norme non indicano, per la maggior parte di questi ambiti, quale sia il contributo richiesto in termini di opere.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si prende atto dell'osservazione e si intende chiarire che a partire dal Quadro Conoscitivo Diagnostico è stato possibile fare un'analisi di tutto il territorio urbanizzato sul quale sono definiti obiettivi e strategie. Mentre all'esterno del T.U. gli obiettivi e le strategie sono definite per le porzioni assoggettabili ad Accordo Operativo e al di fuori di queste porzioni non sono ammissibili Accordi Operativi.</p> <p>Per ciò che riguarda gli Interventi Diretti di qualificazione edilizia si è scelto di non sovraccaricare le prescrizioni relative a questi ambiti, comunque comprensive di adeguamento sismico e miglioramento delle prestazioni energetiche, con anche l'onere di intervento sulla (e per) la città pubblica. L'intenzione infatti è quella di agevolare ed incentivare il più possibile gli interventi di demolizione e ricostruzione e di riqualificare il patrimonio edilizio residuo dopo la ricostruzione a seguito del sisma del maggio 2012. Considerato infatti, che edifici ricostruiti, rammodernati e adeguati simicamente rimangono in parte tutt'ora inabitati, chiedere ulteriori oneri per un intervento di per sé costoso, ostacolerebbe la ricostruzione e di conseguenza lascerebbe porzioni di territorio abbandonate e degradate che a loro volta contribuirebbero a diminuire l'appetibilità degli edifici vicini, pronti ad essere abitati.</p> <p>La visione è dunque quella di dividere in due fasi distinte la riqualificazione cittadina. In una prima fase che riguarda l'attuale PUG, quella di incentivare il più possibile il rinnovamento del patrimonio edilizio su cui non si è intervenuti post-sisma senza caricare di ulteriori oneri e creare dunque una città che abbia un'offerta immobiliare con elevati standard e sia attrattiva. Successivamente in una seconda fase rielaborare il PUG inserendo ai nuovi interventi la prescrizione di agire sulla città pubblica.</p> <p>Infine sono stati verificati gli ambiti R5: si propone di integrare i due ambiti che non avevano indicazioni specifiche. In particolare:</p> <p>R.5.1 prescrivendo il miglioramento della viabilità adiacente e l'incremento della massa arborea nell'area.</p> <p>R.5.7 prescrivendo la riqualificazione della viabilità interna, la realizzazione di un adeguata area a parcheggio e il mantenimento dell'area verde presente lungo il corso del Cavo Tagliata come funzione ecologica.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	2	AMBITO:	Aree Opportunità
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 Alcune incongruenze tra i contenuti della tavola 2bis che rappresenta graficamente la Strategia per le Aree Opportunità (integrate in questa fase) e le schede per ambiti funzionali riportate in calce alla relazione illustrativa della Strategia stessa (presenti fin dalla assunzione del PUG). In particolare la scheda relativa al polo produttivo Rame presenta elementi di criticità non ripresi nella tav. 2 bis e viceversa. Si evidenziano anche alcune incongruenze relative alle dotazioni territoriali rispetto all'assetto urbanistico della porzione interessata dal PUA di CCFS appena approvato.</p>			
RISPOSTA			
<p>Sono stati aggiornati gli elaborati, dando coerenza quanto integrato in questa fase e prendendo atto degli ambiti oggetto di convenzionamento nel corso della fase transitoria.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	3	AMBITO:	Casello Autostrada Brennero
OSSERVAZIONE – Autostrada Brennero			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 Vengono chiesti chiarimenti circa l'Area opportunità del polo produttivo Rame laddove prevede la ri-funzionalizzazione dell'area dell'attuale casello di Autobrennero, tenuto conto che, al momento, per il progetto dell'autostrada regionale Cispadana la procedura di apposizione del vincolo espropriativo per il nuovo casello unificato A22/Cispadana risulta ad oggi solo avviata e che la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto risulta momentaneamente sospesa.			
RISPOSTA			
La funzione della Strategia è di definire uno scenario di progetto e non una previsione conformativa. Tale progetto, come noto, prevede la realizzazione di un nuovo casello e la dismissione dell'attuale. Nella tavola della disciplina degli interventi diretti l'ambito dell'attuale casello è correttamente perimetrato. Si provvederà a rappresentare adeguatamente anche l'ambito di fattibilità del nuovo casello. Nella tavola della disciplina viene evidenziata l'ipotesi del nuovo casello con una linea tratteggiata.			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	4	AMBITO:	Incogrui
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Sono stati indicati, nelle schede di analisi del patrimonio edilizio extraurbano, come incongrui anche superfetazioni o elementi di degrado, si stabilisce che questi ultimi vanno distinti dai fabbricati incongrui ai sensi dell'art. 36 della L.R. 24/17 (un solo caso nel territorio comunale, puntualmente individuato dal PUG), e in nessun caso possono generare superfici da ricollocare.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si provvede a specificare nella SQUEA al Cap 3.2.3 e nel Titolo III (tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente) art. 3.1 delle NA del PUG, che gli elementi individuati come incongrui all'interno delle schede di rilevamento degli insediamenti in territorio rurale e disciplinati in questo titolo, non fanno parte della categoria di cui all'Art. 36 comma 5 lett. e della LR 24/2017. Cioè non è possibile prevederne, previa demolizione, il recupero di una quota di superficie coperta in aree collocate in posizione contigua o all'interno del territorio urbanizzato. Questa operazione è possibile solo per gli immobili individuati nella tavola 3.a. come specificato all'art. 5.6 comma 6 delle NA del PUG.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	5	AMBITO:	Normativa e SQUEA
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Con riguardo alle scelte inerenti il sistema degli insediamenti commerciali chiede chiarimenti sulla nuova area commerciale, definita “in corso di attuazione” in zona Rame (tav. P2bis) in quanto non risulta presentato né tanto meno trasmesso alla Provincia il relativo PUA. In ogni caso, precisa che tale area deve rispettare le previsioni del PTCP per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale. Tenuto conto che il PUG utilizza definizioni, con riguardo alle strutture di vendita, che non sempre collimano con le definizioni delle tipologie di strutture di vendita stabilite dalla Regione e dal PTCP, si chiede, ogni qualvolta nella Strategia e nella disciplina degli interventi diretti si menzionano funzioni commerciali, che queste vengano ricondotte alle definizioni delle tipologie insediative previste dalle norme vigenti. Ad esempio si veda anche “la polarità commerciale da completare” nell'Area Opportunità “Porta sud” che corrisponde ad una medio grande struttura di vendita alimentare in fase di realizzazione che se potenziata può configurarsi come grande struttura.</p>			
RISPOSTA			
<p>Per ciò che riguarda l'area opportunità “porta sud” si conferma l'attuale dimensione commerciale. Non c'è l'intenzione di far fare il passaggio da una medio/grande ad una grande struttura di vendita, ma l'intenzione è quella di integrare con piccoli esercizi commerciali senza che si aggregino.</p> <p>Questi aspetti vengono precisati al capitolo 6.6.2 della relazione di SQUEA.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	6	AMBITO:	VALSAT
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Con riferimento al nuovo elaborato “Sostenibilità accordi operativi” contenuto nelle integrazioni trasmesse in data 06/12/2019, finalizzato alla valutazione della sostenibilità e della coerenza degli Accordi Operativi, individuati quali strumenti attuativi opportuni e necessari per risolvere le criticità presenti nelle quattro “aree opportunità” individuate nel territorio comunale, considerata la metodologia operativa proposta, basata sull’utilizzo di quattro diverse matrici numeriche di analisi e valutazione, si chiedono chiarimenti in merito alla tracciabilità ed alla percorribilità del meccanismo di attribuzione dei punteggi inseriti nelle varie matrici, al fine di consentire una più chiara lettura della “matrice di valutazione finale degli impatti”; tenendo anche conto che tale sistema di matrici rappresenta lo strumento di valutazione delle trasformazioni del territorio per garantire l’attuazione della Strategia ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PUG.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si è provveduto ad integrare l’elaborato “Sostenibilità accordi operativi”.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	7	AMBITO:	Aree opportunità
OSSERVAZIONE - Provincia			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 Con riguardo alla VALSAT (schede Aree opportunità) evidenzia che non emerge, quale criticità per l'ambito del polo produttivo Rame, la mancanza della connessione al depuratore e che ogni intervento di attuazione di tale Area opportunità deve essere subordinato alla realizzazione del collettore fognario (come fatto con il PUA CCFS).			
RISPOSTA			
Non si è evidenziata la criticità della zona Rame perché il progetto di adeguamento è già in fase di realizzazione. L'attuazione del PUA è regolato da specifica convenzione e non rientra quindi nei compiti del PUG condizionarne l'attuabilità. Per quanto riguarda futuri eventuali interventi, si precisa nel piano all'art. 6.6.1 che l'attuazione degli stessi è condizionata al completamento degli interventi di potenziamento della rete in corso.			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	8	AMBITO:	Aree escluse da vincolo paesaggistico
OSSERVAZIONE - Regione			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Vengono richiesti chiarimenti e una maggior definizione delle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali nel quadro dell'intesa tra Regione Emilia Romagna e Mibact per l'adeguamento del PTPR al Codice.</p>			
RISPOSTA			
<p>A seguito dell'incontro tecnico avvenuto il 13/01/2020 in Regione si è provveduto a correggere il perimetro del vincolo secondo le indicazioni regionali e a dettagliare maggiormente la relazione <i>QR02_AppendiceB</i> in merito alle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	9	AMBITO:	Vincoli
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Con riguardo alla tavola dei vincoli dà atto che sono state approfondite le strutture territoriali storiche non urbane, si evidenzia, per contro, che non risultano recepite le Bonifiche storiche e il sistema storico delle acque derivate (canali storici), come già scritto nella precedente richiesta di integrazioni. Tenuto conto che il PTCP è ancora vigente per le tutele paesistiche e così le disposizioni che chiedono ai Comuni, per alcuni tipi di tutele, di approfondire la conoscenza e definire una normativa di tutela coerente con le direttive date dal piano territoriale si chiede che nella tavola dei vincoli siano riportate.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si è provveduto a predisporre un apposito elaborato <i>“QR2 – Appendice C – Sistema delle Bonifiche Storiche e delle acque derivate”</i> e ad integrare la scheda di vincolo 07SC.</p>			

**OSSERVAZIONI**
STO – 18/12/2019

OSS.N°	10	AMBITO:	Microzonazione sismica
OSSERVAZIONE - Provincia			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 Deve essere approfondita la microzonazione sismica in adeguamento al nuovo atto di indirizzo regionale, in quanto ancora carente.			
RISPOSTA			
La microzonazione sismica è stata adeguata al nuovo atto di indirizzo attraverso la redazioni di due elaborati integrativi e di sei elaborati sostitutivi: 11.1.1.INT - Carta integrativa delle indagini - DGR 630-2019 11.1.6 - Carta delle MOPS - DGR 630-2019 11.3.1 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FApga) - DGR 630-2019 11.3.2 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0.1 - 0.5 s) - DGR 630-2019 11.3.3 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0.4 - 0.8 s) - DGR 630-2019 11.3.4 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0.7 - 1.1 s) - DGR 630-2019 11.3.5 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (FApga) e CLE - DGR 630-2019 11.4.1.INT - Relazione Integrativa MZS Reggio - DGR 630-2019			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	11	AMBITO:	Base cartografica
OSSERVAZIONE - Provincia			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 La base cartografica da utilizzarsi deve essere la Carta Tecnica Regionale richiesta dalla Legge Regionale 24/2017 e non la base catastale, chiede quindi di dare seguito a questa disposizione.			
RISPOSTA			
Si prende atto della richiesta e si è provveduto a produrre la tavola della disciplina anche con la CTR.			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	12	AMBITO:	Rete ecologica
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Si evidenziano le incongruenze tra il progetto di rete ecologica provinciale, che individua a nord e a sud di Brugneto, due corridoi ecologici in senso est-ovest, e la sua trasposizione nella Tavola 2 della Strategia, dove i corridoi ecologici sono stati territorializzati.</p> <p>rispettivamente, a nord, come ambito di deframmentazione della nuova Cispadana e, a sud, come ambito da preservare nella sua integrità paesaggistica. Nel primo caso il PUG sembra perseguire la sola permeabilità ecologica nord-sud mentre il PTCP identificava il nuovo asse della Cispadana anche quale corridoio verde estovest; nel secondo la finalità paesaggistica non pare rispondere appieno agli obiettivi della REP. In questo caso, può essere individuato un corridoio di connessione ecologica lungo il cavo Tagliata, magari anche legandone, in quota parte, l'attuazione all'ambito di ristrutturazione urbanistica di Brugneto.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si ritiene di avere correttamente interpretato le indicazioni derivanti dalla REP: l'individuazione di un asse parallelo alla realizzazione della nuova viabilità non appare infatti indirizzato alla realizzazione di un corridoio che scorra lungo la stessa, ma risulta finalizzato ad evitare la frammentazione di un territorio agricolo che oggi presenta una propria omogeneità e che, invece, domani rischierebbe di risultare pesantemente impattato dalla stessa.</p> <p>Il cavo Tagliata, in quanto elemento di "completamento della infrastruttura blu" rappresenta già nella Strategia proposta un elemento di qualità che dovrà essere oggetto di potenziamento; si specifica tale obiettivo nella Relazione della Strategia, laddove si descrivono le possibili trasformazioni per il centro di Brugneto.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	13	AMBITO:	Norme di attuazione
OSSERVAZIONE - Provincia			
<p>Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019</p> <p>Si evidenziano, infine, alcune perplessità sulla disciplina del territorio rurale. Con riguardo ai cambi d'uso il PUG prevede, per gli edifici che ospitano attività ricettive, commerciali, turistiche la possibilità di insediare l'uso C10 "Attività di tipo ricreativo turistico ad elevato impatto". Tali usi generano, appunto, impatti eccessivi per il territorio rurale e pertanto si chiede di eliminarli. Inoltre, l'art. 5.8 consente, per le attività di ristorazione o agriturismi, l'ampliamento fino a 400 mq soggetto a permesso di costruire convenzionato e previa valutazione della presenza delle infrastrutture necessarie. Anche in questo caso il carico urbanistico in territorio rurale non pare adeguatamente valutato ed in più la nuova costruzione in zona agricola è consentita di legge ed ai sensi del PTCP vigente, solo agli imprenditori agricoli.</p> <p>Viene inoltre ribadito che la nuova costruzione in territorio rurale per attività non agricole non è ammessa, rammenta che l'eventuale ampliamento di attività produttive, anche in territorio rurale, può ricorrere all'art. 53 della LR 24/2017.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si prende atto della osservazione. Si concorda con la scelta di eliminare la possibilità a cambio d'uso C10 per gli edifici che ospitano attività ricettive, commerciali, turistiche. Viene dunque eliminato all'art. 5.3 comma 2 l'uso C10 nella tabella "Destinazioni d'uso ammissibili e limiti al n. di U. immobiliari".</p> <p>Per ciò che riguarda l' art.5.8 e l'ampliamento fino 400 mq si propone di eliminare dalla disciplina tale ampliamento solo per gli agriturismi i quali seguono una normativa specifica.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	14	AMBITO:	
OSSERVAZIONE - Provincia			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019			
<p>Il rappresentante del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale pone la questione che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga chiede di utilizzare un parametro di calcolo dell'invarianza idraulica pari a 10 l/s per ha di St per i canali di competenza, diverso da quello da loro fornito (20 l/s per ha di St).</p> <p>Tenuto conto che la maggior parte del territorio urbanizzato di Reggio Emilia ricade nell'area di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga, dopo una discussione sul tema si decide di utilizzare il parametro più cautelativo pari a 10 l/s per ha di St.</p> <p>Il rappresentante del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale richiede inoltre che siano eliminati dall'elaborato "Scheda dei vincoli" i punti seguenti:</p> <p><i>"- Obbligo di una fascia accessibile di 5 ml lungo i cigli dei canali, riservata alla manutenzione degli stessi</i></p> <p><i>- Divieto assoluto di taglio di argini o alterazioni delle sezioni dei canali, aratura, e coltivazione negli alvei, nelle scarpate e sommità arginali e nelle zone di rispetto fino a 3ml dal ciglio dello scolo o dal piede degli argini dei canali</i></p> <p><i>- Divieto assoluto di costruzione di fabbriche e di scavi di qualsiasi natura a distanza minore di 10 ml dal ciglio o dal piede esterno dell'argine."</i> in quanto non esaustivi, lasciando il rimando alla normativa sovraordinata, e l'obbligo di richiedere al Consorzio regolare concessione o licenza per qualsiasi opera da realizzarsi sui corsi d'acqua o in adiacenza agli stessi sui beni vincolanti (manufatti, scarichi etc.).</p>			
RISPOSTA			
<p>Si è provveduto ad eliminare dalla scheda di vincolo 09DR i punti indicati.</p> <p>Si prende atto dell'osservazione e si esplicita che Le norme di attuazione agli articoli 4.3 "Disposizioni comuni per gli Interventi edilizi in tutte le zone R" e 4.11 "Disposizioni comuni per gli Interventi edilizi in tutte le zone P" sono già state integrate (per l'ultima seduta di CUAV) imponendo che ogni incremento di superficie impermeabilizzante superiore ai 50mq si deve applicare il criterio di invarianza idraulica mettendo in nota a piè di pagina il riferimento alla delibera del consorzio di bonifica "terre di Gonzaga in destra Po" e esplicitando il coefficiente udometrico di riferimento pari a 10 l/s ogni ettaro di superficie territoriale soggetta a modifica di destinazione.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	15	AMBITO:	
OSSERVAZIONE - Provincia			
Estratto dal verbale di STO del 18-12-2019 Rilevando che parte del territorio comunale non è coperta dalla mappatura delle aree allagabili del reticolo idrografico secondario del PGRA e recepita dal PTCP, in quanto afferente ad un Consorzio di Bonifica extraregionale propone al Comune di estendere il livello di pericolosità P2 a tutto l'area scoperta.			
RISPOSTA			
In ordine alle misure di riduzione del rischio già adottate dal Comune (divieto di realizzazione di vani interrati in tutto il territorio comunale) ed alle ulteriori possibili ricadute normative si provvede ad estendere a tutto il territorio comunale il livello P2 e di integrare le norme prevedendo, nelle nuove costruzioni e negli interventi di demolizione e ricostruzione, di verificare col Consorzio competente il canale di riferimento e il livello di battente d'acqua atteso al fine di sopraelevare, ove necessario, il piano di imposta del fabbricato. Si è provveduto ad integrare la scheda di vincolo 02VS.			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	16	AMBITO:	Tutela Monumentale
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292			
<p>Si segnala che la Corte Gorna è sottoposta a tutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 c. 1 e 12 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Diversamente da quanto dichiarato nell'elaborato QR2 – Appendice B. <i>Strutture insediative territoriali storiche non urbane</i>, pp.4 e 28. Ne consegue che il suddetto bene deve essere inserito nell'elenco dei "Beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004" di cui all'elaborato QT 01 – <i>Sistema insediativo</i> e mappato come tale nelle ulteriori tavole che graficizzano gli immobili soggetti a tutela monumentale.</p>			
RISPOSTA			
<p>In merito a Corte Gorna e al combinato disposto degli art. 10 c.1 e 12 c.1 si segnala che gli immobili e i terreni di pertinenza della corte non sono <i>appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti</i> ma sono bensì di proprietà privata.</p> <p>Si segnala inoltre, in merito a questa corte, che in data 19/09/2017 (vs. prot. 21192) abbiamo ricevuto, in risposta alla nostra richiesta di accertamento di vincolo (vs.prot. 20413 del 08.09.2017), il seguente riscontro: <i>"Con riferimento alla nota a margine, a seguito di verifica agli atti d'archivio della scrivente Soprintendenza, si conferma che il procedimento avviato con ns. nota n. 4414 del 29.03.2000, finalizzato alla dichiarazione di interesse culturale del complesso rurale in questione, non risulta sia mai stato formalizzato; pertanto, al momento, non risultano provvedimenti formali di vincolo, relativi al bene in oggetto."</i></p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	17	AMBITO:	Tutela Monumentale
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292			
<p>Dal momento che il già citato QR2 - <i>Appendice B. Strutture insediative territoriali storiche non urbane</i> esplicita i beni tutelati ope legis presenti sul territorio, si segnala che alla scrivente risultano rientrare in questa categoria anche l'ex Convento di San Bondanazzo, il monumento ai Caduti e la lapide in ricordo dei Caduti in Guerra presso il Municipio. Si ritiene opportuno richiamare, negli elaborati del PUG, il fatto che la ricognizione dei beni tutelati ope legis si riferisce a questo preciso momento, visto che, in virtù delle potenziali verifiche di interesse culturale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e in relazione al requisito dei 70 anni di cui all'art. 10 del medesimo decreto, tale categoria può subire modifiche nel tempo.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si precisa che all'interno dell'elaborato QR2 - <i>Appendice B. Strutture insediative territoriali storiche non urbane</i> vengono analizzate e approfondite le Strutture insediative territoriali storiche non urbane di cui all'Art. 50 del PTCP di Reggio Emilia. Tre delle quattro strutture indicate dalla Provincia sono anche tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e si è ritenuto opportuno richiamare all'interno dell'analisi anche il vincolo monumentale sulle stesse. Si segnala inoltre che non risulta l'Ex convento di San Bondanazzo.</p> <p>Si provvede ad integrare la tavola QT1 e la scheda di vincolo 03SC (BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS 42/2004) con i riferimenti e la precisazione di cui all'osservazione.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	18	AMBITO:	Tutela Monumentale
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si ritiene opportuno esplicitare negli elaborati del PUG il vincolo di tutela indiretta riguardante l'”Area prospiciente Villa Fassati e Rocca di Reggio” (D.M. del 26.02.1990) emesso ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per il quale “non è ammessa alcuna edificazione né costruzione, anche di carattere precario”.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si provvede ad integrare la tavola QT1 con la precisazione di cui all’osservazione.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	19	AMBITO:	Tutela Monumentale
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292 Si segnala infine il refuso presente nell'elaborato QR2 - <i>Appendice B. Strutture insediative territoriali storiche non urbane</i>, p. 4 dove il D.Lgs. 42/2004 risulta erroneamente D.Lgs. 428/2004.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si provvede a correggere il refuso.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	20	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si risponde in merito ai punti non accolti:</p> <p>- <u>Rispetto al Punto 2 delle Controdeduzioni</u>: riguardo alla citata <i>Relazione A</i>, per coerenza con quanto richiesto ed accettato al punto 1 delle "Controdeduzioni", si richiede di inserire anche sotto la tabella sintetica a pagina 18 la frase: "Per conoscere in dettaglio le prescrizioni legate alla tutela archeologica si vedano le Norme di attuazione del PUG". Per quanto concerne la nostra richiesta di espungere la dicitura "esclusi gli interventi di modesta entità" - che riguarda anche il successivo punto 5 - occorre far presente che le <i>Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio</i>, sono un ottimo strumento per orientarsi correttamente nell'esecuzione della suddetta Carta, ma non rappresentano una normativa. Come scritto nel richiamato DGR 275 del 2014, con esso venne deliberata l'adozione delle <i>Linee Guida</i> con le quali era indicata la <i>metodologia condivisa</i>, passibile, peraltro, di una futura revisione. Poiché nello stralcio normativo allegato nelle Controdeduzioni ci si riferisce a "determinate zone di tutela stabilite dalla disciplina generale del PSC, nelle quali non si applicano le disposizioni di controllo archeologico preventivo", occorre far presente che tali aree non sono state individuate, mentre, come noto, il territorio del Comune è suddiviso in zone di potenzialità archeologica A, B, C che definiscono precisamente le profondità a partire dalle quali va preveduto il <i>nulla osta</i> della Soprintendenza. Si ritiene, pertanto, non coerente il riferimento a interventi di modesta entità, salvo non specificare la modesta entità in questione che sarebbe inevitabilmente in conflitto con la suddivisione delle potenzialità archeologiche, lasciando pertanto un margine di discrezionalità che non è consentibile.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accolgono le osservazioni, inserendo sotto la tabella a p. 18 la frase: "Per conoscere in dettaglio le prescrizioni legate alla tutela archeologica si vedano le Norme di attuazione del PUG," ed espungendo la dicitura "esclusi gli interventi di modesta entità".</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	21	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si risponde in merito ai punti non accolti:</p> <p>- Rispetto al Punto 4 delle Controdeduzioni: nell'impaginazione della nostra nota è purtroppo saltata la campitura grigia che doveva evidenziare le specifiche modifiche che si richiedeva di apportare. All'art. 3.10 cc. 2, 8,11 delle NA si chiedeva di denominare la tavola 06 non semplicemente "Tutela delle potenzialità archeologiche" ma, come gli elaborati tra i quali essa rientra: Tavola dei vincoli - Tutela delle potenzialità archeologiche" (denominazione che andrebbe apposta anche alla tavola stessa).</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accoglie l'osservazione, modificando il titolo della Tavola 06 "Tavola dei vincoli - Tutela delle potenzialità archeologiche"</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	22	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si risponde in merito ai punti non accolti:</p> <p>- Rispetto al Punto 6 delle Controdeduzioni: come già richiamato precedentemente, le <i>Linee Guida</i> non sono uno strumento normativo e l'esperienza insegna che ogni progetto può avere specifiche tali da richiedere scavi a differenti profondità che talvolta intaccano solo riporti/opere già esistenti nel sottosuolo, talvolta entrano in giacimenti archeologici non ancora intaccati. Va inoltre considerato che spesso i progettisti tendono a ritenere compromesso il sottosuolo per il solo fatto che vi si trova un edificio sopra, a prescindere da quali fondazioni esso abbia e sovente in mancanza di documentazione precedente puntuale (che peraltro andrebbe comunque trasmessa alla Soprintendenza). Anche in tal caso si ritiene che la suddivisione tra zone a differenti potenzialità sia più che sufficiente, e che la Soprintendenza possa comunque non ritenere necessarie verifiche archeologiche in aree già edificate (delle quali posseda documentazione sufficiente) o indagate archeologicamente.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accoglie l'osservazione.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	23	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si risponde in merito ai punti non accolti:</p> <p>- Rispetto al Punto 7 delle Controdeduzioni: si fa presente che dal 2016 l'assetto del MiBACT, e delle Soprintendenze, si è notevolmente modificato specialmente a seguito dell'unione di settori architettonico-archeologico-storico artistico. Ciò significa che sovente la Soprintendenza "distica" attuale è chiamata a rispondere ad istanze contenenti diverse richieste, rivolte non più ad un solo settore; spesso si tratta di richieste con tempistiche di scadenza differenziate che finiscono per convergere in una sola, non necessariamente coincidente con i 30 giorni. Si ritiene pertanto opportuno eliminare tale riferimento oppure aggiungere "salvo la compresenza di pareri rivolti a più settori di competenza della Soprintendenza o normati diversamente rispetto al termine entro il quale esprimersi".</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accoglie l'osservazione, inserendo la frase "salvo la compresenza di pareri rivolti a più settori di competenza della Soprintendenza o normati diversamente rispetto al termine entro il quale esprimersi".</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	24	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Si risponde in merito ai punti non accolti:</p> <p>- Rispetto al Punto 9 delle Controdeduzioni: occorre richiamare il fatto che, a seguito dell'adozione delle Linee Guida (2014), è stata emanata dalla Direzione Generale Archeologia una circolare relativa all'archeologia preventiva, oltre che un aggiornamento del D.Lgs. 50/2016 che prevedono scadenze normalmente poste a distanza di 30 giorni, a prescindere dall'esito positivo o negativo delle indagini che, comunque, dev'essere oggetto di pari valutazione.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accoglie l'osservazione, inserendo la scadenza a 30 giorni.</p>			



OSSERVAZIONI
STO – 18/12/2019

OSS.N°	25	AMBITO:	Tutela Archeologica
OSSERVAZIONE - Soprintendenza			
<p>Estratto della PEC ricevuta in data 24.01.2019 prot. 1292</p> <p>Non si trova, infine, traccia del punto richiamato con il n. 12 nella nostra nota: "Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi 3,4, 5 e 9, ed esaurita qualunque ulteriore attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla Soprintendenza, la ditta responsabile delle indagini archeologiche trasmetterà, alla Soprintendenza o per conoscenza al Comune, la "Relazione di verifica della potenzialità archeologica". Tutte le indagini archeologiche, siano esse di carattere preventivo, siano esse conseguenti—allo proscrizioni della Soprintendenza Competente, dovranno essere eseguite da archeologi professionisti, come da art.9 bis D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Il primo punto deve essere stralciato poiché è la Soprintendenza, in quanto struttura del Ministero BBCC, che ha titolarità esclusiva sulle ricerche archeologiche (art. 88 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e che perciò riceve la Relazione archeologica e ne trasmette una copia al committente che ne faccia richiesta; il secondo punto perché la precisazione è pleonastica nonché foriera di eventuali fraintendimenti.</p>			
RISPOSTA			
<p>Si accoglie l'osservazione, stralciando i due punti.</p>			